



19 LUG. 2019

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 giugno 2019

Il giorno 14 giugno 2019 alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso la sala Valfrè di Via Accademia delle Scienze 11, Torino, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci col seguente:

Ordine del giorno

Riforma del Terzo Settore: modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Dr. Sandro Trucco, in sostituzione del Presidente, assente giustificato.

1. Il Presidente, constatato la legittimità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dr. Carlo Ruò Redda;
2. il Presidente, dà la parola al Consigliere Dr. Edoardo Rotunno, che illustra ai soci le modifiche statutarie a norma del D.Lgs n°117 del 3 luglio 2017, indispensabili per l'iscrizione all'Albo Unico del Volontariato a livello Nazionale;
3. il Presidente, apre la discussione e, a seguito di ampia ed approfondita discussione, mette in votazione le modifiche allo Statuto che vengono approvate all'unanimità dai soci presenti.
4. il Presidente, dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale e dispone di conservarlo agli atti "come allegato A" del presente verbale;
5. l'Assemblea dà mandato al Presidente (o a un suo delegato con delega scritta) di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018

Non essendoci altri punti all'o.d.g. il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Carlo Ruò Redda

Il Presidente dell'Assemblea
Dr. Sandro Trucco

Agenzia delle Entrate
DP di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Reg. n. 4364
Serie 3
Cod. Trib. 101
€
IL DIRETTORE
19 LUG. 2019



ODV ACME

AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO

STATUTO

GIUGNO 2019

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. l'organizzazione di volontariato siglabile ODV, denominata "AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO" siglabile "ACME".
2. L'ODV ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, fatta salva la comunicazione da inviare entro, 30 giorni, dall'effettivo trasferimento agli enti gestori del Pubblico Registro presso il quale l'Associazione è iscritta.

Art. 2 Scopo e finalità

1. L'ODV è apolitica, apartitica ed aconfessionale, e si attiene ai seguenti principi:
 - a) assenza del fine di lucro anche indiretto;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
 - d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
2. La durata dell'ODV è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 3.
3. L'ODV persegue finalità di volontariato culturale volte all'attività di promozione, diffusione e tutela della cultura egittologica oltre alla conoscenza della collezione del Museo, in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio di Torino, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
4. L'ODV promuove ogni tipo di iniziative, svolte in linea ed entro i limiti della normativa vigente in materia di volontariato, a favore del Museo Egizio al quale è legata da un rapporto di collaborazione. L'ODV, inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi ed ai limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.)

6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'ODV, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta

Art. 3 – Statuto e Regolamento

1. L'ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
2. Al fine di disciplinare, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi alla propria organizzazione ed attività, l'ODV potrà dotarsi di uno o più regolamenti che saranno deliberati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 4 – Attività

1. In particolare, l'ODV:
 - a) promuove e organizza specifiche iniziative scientifiche, didattiche e culturali finalizzate a divulgare la conoscenza dell'egittologia anche con l'ausilio di supporti cartacei e multimediali in collaborazione con la Fondazione Museo per le Antichità Egizie di Torino (qui di seguito la "Fondazione");
 - b) organizza viaggi presso luoghi di interesse archeologico;
 - c) favorisce la conoscenza del Museo organizzando attività di accompagnamento per specifiche categorie di utenza.
 - d) effettua attività di volontariato per funzioni strettamente connesse con la vita museale e con le possibili necessità gestionali della Fondazione.
 - e) promuove acquisizioni di opere e reperti, sotto forma di donazione ed erogazioni liberali, dirette ad arricchire le collezioni e le attività culturali del Museo.
3. Le attività dell'ODV che coinvolgono la Fondazione sono svolte d'intesa con la stessa.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'ODV potrà effettuare: l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni non lucrative, italiane o straniere, l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi in genere.

Art. 5 – ASSOCIATI

1. L'ODV ha Associati fondatori, Associati ordinari e Associati onorari.
2. Il numero degli Associati è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso.
3. Sono Associati fondatori coloro che parteciparono alla riunione del 24 ottobre 1972 in cui fu deciso di costituire l'Associazione.
4. Sono Associati ordinari le persone fisiche che, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione, entrano a far parte dell'ODV.
5. L'ammissione di un nuovo associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato che si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. La domanda si considera accettata salvo che, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, l'Organo di Amministrazione non deliberi in senso contrario. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati. Il ricorso all'Assemblea degli Associati deve essere fatto pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di non accettazione.
6. Sono Associati onorari le persone fisiche che per i loro meriti hanno arricchito in maniera rilevante il patrimonio culturale, artistico, archeologico e scientifico del Museo e a cui l'ODV attribuisce tale qualifica.
7. La qualifica di Associato onorario viene proposta dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea ordinaria per la delibera di approvazione. (vedi art. 17 comma 9)

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alle sue attività:

1. Gli Associati hanno diritto di:
 - a) eleggere, riuniti in Assemblea, l'Organo di Amministrazione, gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi.
 - b) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi.
 - c) essere informati con comunicazioni periodiche in merito alle attività messe in

atto dall'ODV ed ai progetti in corso.

d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione scritta e motivata dall'Organo di Amministrazione (vedi art. 2 comma 3).

e) coloro che prestano volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi.

2. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto;
- b) rispettare i principi che governano l'ODV e le sue finalità;
- c) versare la quota associativa annuale, la stessa in nessun caso può essere restituita;
- d) svolgere la propria attività personalmente in modo spontaneo e gratuito nonché coerente con gli obiettivi dell'Organizzazione.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

1. L'Associato può recedere dall'ODV dandone comunicazione scritta al Presidente.

2. La qualifica di Socio si perde in caso di:

- a) grave contravvenzione ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- b) mancato versamento della quota associativa.

3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma che precede, l'esclusione è automatica.

Negli altri casi spetta all'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione dell'Associato, previa eventuale audizione del medesimo. Di tale decisione viene data comunicazione scritta e motivata all'Associato escluso entro trenta giorni consentendogli facoltà di replica.

4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Organizzazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8 – Fondo Comune e risorse economiche

1. Il fondo comune dell'ODV è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione.
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Organizzazione.
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative versate dagli Associati;
- b) rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) i contributi liberamente offerti dagli Associati, da privati, donazioni, erogazioni a qualsiasi titolo, lasciti, eredità destinati espressamente all'Organizzazione;
- d) i contributi e i finanziamenti stanziati da istituzioni ed enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (purchè lo Statuto lo preveda e siano secondarie e strumentali.

Art. 9 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Lo stesso, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone altresì il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 ottobre unitamente ai programmi che l'Organizzazione intende svolgere.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 – Organi e cariche sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) L'Organo di Amministrazione
 - c) Il Presidente
 - d) Il Vicepresidente/Segretario
 - e) Il Tesoriere
2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione che ne definisce i limiti (vedi art. 2 comma 3 e art. 6 comma 2/d).

Art. 11 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Organizzazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno un anno nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Associato ha diritto ad esprimere un voto singolo. Può farsi rappresentare o rappresentare egli stesso un altro Associato dietro presentazione di apposita delega scritta. Per ciascun Associato è ammessa una sola delega. 25
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi presiede il Consigliere più anziano.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.
6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. Le delibere dell'Assemblea sono riportate su un apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
7. L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare su modifiche dello Statuto e sulla devoluzione del fondo comune, (vedi art. 21). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Assemblea ordinaria dei Soci: compiti

1. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - a) le relazioni dell'Organo di Amministrazione sulle attività svolte e da svolgere;
 - b) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
 - c) elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - d) approvazione dei regolamenti interni;
 - e) l'esclusione e la decadenza degli Associati;
 - f) eventuali altri argomenti che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre all'Assemblea;
 - g) eventuali altri argomenti proposti dagli Associati;
 - h) ratifica le proposte dell'Organo di Amministrazione in merito all'importo della quota associativa;
 - i) delibera in merito alla proposta dell'Organo di Amministrazione relativamente alla nomina degli Associati onorari;

- j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- k) delibera circa il trasferimento della sede sociale, vedi art. 1 comma 2).

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei Soci: compiti

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: convocazione e quorum

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, con il relativo programma di attività e del rendiconto consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso.
2. La convocazione avviene a cura del Presidente o di uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci tre giorni prima della data fissata.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: convocazione e quorum

1. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste dagli art. 11 e 14 fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per la modifica dello Statuto è necessario, in prima convocazione l'intervento ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 16 – Organo di Amministrazione: composizione e convocazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali devono avere la qualifica di Associati.
4. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea a seguito di votazione. L'Organizzazione, qualora ritenuto necessario, potrà dotarsi di apposito Regolamento recante la disciplina della presentazione delle candidature e delle modalità di votazione.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimarranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto consuntivo relativo all'ultimo esercizio e comunque fino all'elezione dei loro successori.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili per due mandati consecutivi fino ad un massimo di 6 anni.
7. Nel caso in cui fino a due Componenti vengano a mancare durante l'esercizio sociale, per qualsiasi motivo, l'Organo di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione chiamando in carica il primo o i primi due esclusi dalle votazioni. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione.
8. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvede l'opportunità, ovvero su richiesta di almeno tre membri, in forma scritta, con almeno sette giorni di anticipo dalla data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.
9. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata fino a due giorni prima della data fissata per la riunione.
10. L'Organo di Amministrazione, nell'ottica di una collaborazione costruttiva con il Museo, ha interesse a rendere partecipe alle proprie riunioni, con funzione consultiva, il Direttore della Fondazione che potrà partecipare personalmente o tramite persona da lui delegata non impegnata nell'Organo stesso, la delega dovrà essere scritta.
11. Per la validità delle riunioni dell'Organo di Amministrazione è richiesta la presenza fisica della maggioranza dell'Organo in carica. Non sono ammesse deleghe.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità la deliberazione si considera non approvata.
13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono riassunte in

un verbale redatto su apposito libro a cura del Segretario e da questi e dal Presidente sottoscritto.

14. Il libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione è custodito presso la sede e può essere consultato da ogni Associato.

15. La carica di Consigliere si perde a seguito di dimissioni o della perdita della qualità di Associato. Nel caso di dimissioni o altra circostanza per cui vengano a cessare più di due Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per la votazione del nuovo Organo di Amministrazione.

16. L'Organo di Amministrazione potrà dotarsi di un Regolamento interno teso a disciplinare, in armonia con il presente Statuto gli aspetti organizzativi delle sue attività fornendo apposite linee guida.

Art. 17 – Organo di Amministrazione: competenze.

1. L'organo di Amministrazione opera nella costante consapevolezza del rapporto di collaborazione dell'Organizzazione con il Museo e delle finalità indicate nel presente Statuto e coinvolge la Fondazione nella programmazione delle proprie attività.

2. L'Organo di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Organizzazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione delle sue attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

3. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente con funzioni di Segretario ed il Tesoriere.

4. L'Organo di Amministrazione delibera l'importo della quota associativa annuale dovuta da ogni associato e la propone all'Assemblea degli Associati per la ratifica.

5. L'Organo di Amministrazione definisce la tipologia delle spese rimborsabili agli Associati, i limiti di spesa, le procedure di autorizzazione e la documentazione da presentare per il rimborso.

6. L'Organo di Amministrazione cura la custodia e l'aggiornamento del libro dei Soci annotando i nuovi aderenti oltre ai libri dell'Organizzazione quali i verbali delle riunioni e delle assemblee degli Associati e documenti d'archivio.

7. L'Organo di Amministrazione sottopone il rendiconto consuntivo e preventivo all'approvazione dell'Assemblea.

8. L'Organo di Amministrazione svolge inoltre ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto o dall'Assemblea.

9. L'Organo di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni al

Presidente o ai singoli componenti dell'Organo stesso nei limiti individuati con propria deliberazione.

10. L'Organo di Amministrazione propone la nomina degli Associati Onorari e la sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

11. L'Organo di Amministrazione, propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse da quelle su menzionate.



Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Organizzazione.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte a terzi; egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati e difensori.
4. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri soggetti al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Organizzazione.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 19 – Vicepresidente/Segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente, inoltre, svolge anche le funzioni di Segretario. Redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni dell'Organo di Amministrazione sottoscrivendoli con il Presidente e attende al disbrigo degli affari ordinari e delle comunicazioni dell'Organizzazione secondo le direttive del Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Art. 20 – Tesoriere

1. Il Tesoriere redige e conserva la contabilità dell'Organizzazione e riscuote le quote associative, rilasciando le relative ricevute di pagamento.

2. Il Tesoriere custodisce le somme di denaro dell'Organizzazione ed effettua i pagamenti per conto della stessa
3. Ogni anno provvede alla stesura del rendiconto consuntivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e redige il bilancio preventivo in collaborazione con l'Organo di Amministrazione rendicontando le attività di cassa.
4. Esegue i controlli necessari della documentazione ed eroga i rimborsi spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai Soci.

Art. 20 bis – Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

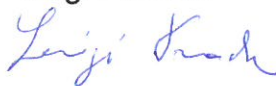
Art. 21 – Scioglimento e controversie

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n° 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n° 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con Raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuto in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa Nazionale e Regionale in materia.

IL PRESIDENTE
Luigi PRADA



1.9 LUG. 2019

